

STATUTO

DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA POLANGA SNC

Numero REA: PG - 177563

Codice fiscale: 02077510549

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, in parte scritto di mia mano che ho quindi letto alla comparente, la quale a mia domanda lo dichiara pienamente conforme al vero e con me notaio lo sottoscrive all'ora di chiusura. Consta di cinque fogli ed occupa diciannove pagine e quanto fin qui della presente.-----

Firmato: Candia Silvestri-----

Notaio Luigi Napolitano (sigillo)-----

Allegato "B" al n. 17281 di raccolta-----

-----**STATUTO**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

Art. 1 - Denominazione-----

E' costituita, con sede nel Comune di Foligno, la Società cooperativa denominata **"Dinamica Cooperativa Sociale"**.-----

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

Art. 2 - Durata e adesioni-----

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2070 e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**SCOPO - OGGETTO**-----

Art. 3 - Scopo mutualistico -----

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,
non ha scopo di lucro e si propone di-----

a) perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-
zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini svilup-
pando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico median-
te le attività di cui al successivo Art.4 "Oggetto Sociale".--

La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale
a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi so-
cio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avvia-
mento al lavoro di soggetti svantaggiati;"-----

b) ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'a-
zienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, con-
tinuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni e-
conomiche, sociali e professionali.-----

Al fine del raggiungimento dei loro scopi sociali, i soci in-
staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,
in forma subordinata ed autonoma, ivi compreso il rapporto di
collaborazione coordinata non occasionale, ovvero qualsiasi
altra forma consenta la legislazione italiana.-----

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercita-

ta dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,
nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale del
regolamento interno previsto dall'articolo 6 della legge
142/2001.-----

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutu-
alità senza fini di speculazione privata che sono anche alla
base del Movimento Cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi
agisce.-----

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-
craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni
pubbliche.-----

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-
mento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.-----

Per il raggiungimento dei fini sociali la cooperativa può an-
che aderire ad altri organismi economici o sindacali che si
propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di la-
voro e di servizi, per rendere più efficace la propria azione.

Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberate dal Consi-
glio di Amministrazione.-----

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-
si dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente,
in tutti i modi possibili, con altre cooperative, in sede lo-
cale, nazionale e internazionale.-----

Potrà inoltre far parte di organismi, sia pubblici che privati, associazioni, consorzi costituiti come società cooperative, assumere partecipazioni anche nelle cooperative di tipo A) e di tipo B) previste dalla legge 381/1991 e contribuire allo sviluppo di cooperative sociali.-----

La cooperativa senza finalità di lucro, si propone di fornire ai componenti la cooperativa una professionalità specifica nell'attività e nei rapporti operativi a seguito indicati, ed agevolarne l'insegnamento nel mondo del lavoro.-----

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto e dei regolamenti interni.----

La cooperativa potrà anche per, il principio della mutualità, destinare nell'ambito delle proprie possibilità fondi ad integrare la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, a favore dei soci.-----

La società deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.-----

Art. 4 - Oggetto-----

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sia la progettazione, gestione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti alla persona che ogni attività in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'artico-

lo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" - lettere A e B) - e ss.mm.ii.:----

LETTERA A): la gestione di servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e ss.mm.ii. ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

1) la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi, di servizi socio-sanitari e educativi, di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone svantaggiate quali anziani (autosufficienti e non), disabili (fisici e psichici), minori a rischio e non, soggetti con problemi psichiatrici, malati, nefropatici, malati terminali, malati di Alzheimer, sieropositivi di HIV e con patologie connesse, tossicodipendenti, alcolisti, giovani, immigrati, apolidi e rifugiati, detenuti, ex detenuti e comunque a tutti i soggetti che necessitano d'intervento sociale, sanitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale e familiare, della condizione sociale ovvero della rilevanza ai fini dell'interesse pubblico;-----

2) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati

a domicilio presso la famiglia e/o presso la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, residenze protette, residenze sanitarie assistite, hospice, in luoghi di villeggiatura, colonie marine e montane;

3) attività di assistenza medica, infermieristica, sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzate presso centri di servizio opportunamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, connesse anche con l'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso);-----

4) realizzazione e gestione dei servizi domiciliari o centri per la riabilitazione motoria, direttamente o in strutture convenzionate e non;-----

5) attività educativa ed assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, centri per l'infanzia, centri educativi;-----

6) servizi psicopedagogici, al domicilio, in famiglia, nelle scuole;-----

7) assistenza sociale;-----

8) gestione e realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro, borse terapeutiche e di lavoro e comunque promozione e attività per l'inserimento lavorativo;-----

9) gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;-----

10) comunità per tossicodipendenti;-----

- 11) gestione diretta di attrezzati presidi sanitari e parasanitari;-----
- 12) gestione e realizzazione di strutture intermedie, centri diurni, centri di accoglienza diurni, strutture a carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;-----
- 13) gestione e realizzazione di strutture protette, comunità alloggio, comunità di convivenza, centri terapeutici, case di riposo, asili nido, case di cura, comunità terapeutiche, unità di convivenza, gruppi appartamento, case famiglia, residenze protette, residenze sanitarie assistite, centri diurni per disabili e per anziani, centri educativi per la prima infanzia ecc.;-----
- 14) attività di accoglienza mediante la gestione di servizi legati al turismo sociale;-----
- 15) gestione e realizzazione laboratori artigianali protetti, serre protette, mercatini ecc., con finalità riabilitative/assistenziali;-----
- 16) animazione culturale e educativa;-----
- 17) attività culturali, sportive e parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunicazione socio culturali;-----
- 18) realizzazione e gestione di centri per immigrati;-----
- 19) attività di animazione interculturale;-----
- 20) realizzazione e gestione di centri informagiovani e comun-

que sportelli informativi per i soggetti di cui al presente
articolo;-----

21) attività di segretariato sociale;-----

22) attività di sostegno alla genitorialità;-----

23) attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di
cui al presente articolo;-----

LETTERA B): lo svolgimento di attività diverse - agricole, in-
dustriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate ed a titolo esempli-
ficativo e non esaustivo:-----

1) arti grafiche in genere e in particolare nell'ambito di a-
zioni socio-relazionali e riabilitative;-----

2) stampa sia in proprio che in conto terzi;-----

3) editoria anche di testate periodiche e/o anche in formato
elettronico, in particolare a carattere sociale e di piccolo
formato;-----

4) rilegatoria e legatoria, produzione e/o commercio dei rela-
tivi prodotti sia in proprio che in conto terzi;-----

5) raccolta differenziata e/o lavorazione artigianale della
carta e/o commercio dei relativi prodotti, tipo carta ricicla-
ta ad uso mano, manufatti in cartapesta e carta-collata, carte
artistiche ecc.;-----

6) produzione e/o personalizzazione di piccoli manufatti ad
uso promozionale e/o turistico di qualsiasi natura e materia-
le;-----

- 7) produzione e/o commercio di articoli di cartoleria e lucidi;-----
- 8) servizi e/o prodotti di segreteria e/o per l'ufficio, servizi di reception, battitura testi, copisteria ecc.;-----
- 9) commercio e/o lavorazione di prodotti e/o semilavorati senza esclusione alcuna, provenienti da centri a carattere sociale e/o per la riabilitazione;-----
- 10) acquisizione senza esclusione alcuna di commesse come previsto dall'art. 12 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e comunque in relazione a tutte le leggi, normative e disposizioni che agevolano le attività produttive ove sono impiegate persone in condizioni di svantaggio sociale;-----
- 11) produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termosaldatura - cellophanatura blisteratura - confezionamento in genere; -----
- 12) attività di sartoria in genere;-----
- 13) legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;-
- 14) valorizzazione del territorio, pubblicazioni e servizio di guide turistiche;-----
- 15) servizi giornalistici, di ufficio stampa e comunicazione sociale, attività editoriali e pubblicitarie;-----
- 16) conduzione di agenzie pubblicitarie;-----
- 17) pubblicità e pubbliche affissioni, nonchè gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;-----

- 18) impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse,
grafica web e servizi internet;-----
- 19) produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in
genere;-----
- 20) artigianato e restauro manufatti storici;-----
- 21) commercializzazione di prodotti floreali e articoli da ar-
redo;-----
- 22) attività di rappresentanza conto terzi;-----
- 23) gestione mailing;-----
- 24) gestione banche dati;-----
- 25) pubblicazione riviste, libri e periodici;-----
- 26) archiviazione dati e videoscrittura;-----
- 27) trascrizioni in braille;-----
- 28) trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;-----
- 29) registrazione convegni, consigli, seminari;-----
- 30) servizi informatici;-----
- 31) servizi contabili ed amministrativi;-----
- 32) attività di centralino, segreteria e front office;-----
- 33) gestione e organizzazione manifestazioni, eventi musicali,
momenti di ritrovo, di confronto e di svago, meeting, conve-
gni, assemblee nazionali ed internazionali;-----
- 34) agenzie viaggi e turismo sociale;-----
- 35) servizi per campagne pubblicitarie, creazione e distribu-
zione volantini e materiale pubblicitario, affissioni, pubbli-
cità sonora;-----

- 36) consegne e ritiri a domicilio;-----
- 37) servizi di telemarketing ed indagine di mercato;-----
- 38) gestione di locali - propri e non - e di tutte le attività
connesse al raggiungimento dello scopo sociale, quali magazzini,
canili, centri ambiente, bar, hotel, ristoranti, self-
service, ostelli, teatri, cinema, musei, circoli sociali e ricreativi,
laboratori tecnici, nonché strutture sportive e similari;-----
- 39) gestione libreria e negozi in genere;-----
- 40) attività di custodia e vigilanza di beni mobili e immobili;-----
- 41) manutenzione e riparazione automezzi e strumentazioni in
genere;-----
- 42) attività di costruzione e manutenzione edile;-----
- 43) commercio, in tutte le sue forme, di prodotti alimentari;-
- 44) commercio, in tutte le sue forme, di prodotti non alimentari;-----
- 45) gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse;-----
- 46) verifiche titoli di viaggio;-----
- 47) call center;-----
- 48) disinfezione e pulizie civili, industriali, stradali e di
strutture pubbliche in genere;-----
- 49) disinfestazione, derattizzazione e sanificazione civili,
industriali, stradali e di strutture pubbliche in genere;---

- 50) progettazione e installazione impianti elettrici e promozione delle fonti energetiche nuove e rinnovabili del risparmio energetico;-----
- 51) logistica, facchinaggi vari e manovalanza in genere;-----
- 52) gestione servizio mensa e ristorazione per enti pubblici e privati;-----
- 53) trasporto merci, persone, valori e documenti;-----
- 54) servizio di ausilio, scolastico, bidelli-cuochi, trasporto scolastico e assistenza scuola bus;-----
- 55) attività di fund raising;-----
- 56) progettazione sociale;-----
- 57) istituire centri di raccolta, anche differenziata di rifiuti, e di commercializzazione di materiali di recupero, gestione isole ecologiche, educazione ambientale e impianti di depurazione, rottamazione e riciclo materiali tecnologici e congegni del settore informatico;-----
- 58) produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;-----
- 59) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, etc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;-----

60) svolgere, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere, nonchè provvedere alla fornitura di servizi, anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci;-----

61) noleggiare impianti di amplificazione, illuminazione, macchine da proiezione e quant'altro utile e necessario per l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, artistiche o di tempo libero in generale;-----

62) servizi di pulizia e sanificazione di ambienti sanitari, industriali pubblici e privati; -----

63) manutenzione e installazione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;-----

64) svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonchè coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse e, nello specifico le seguenti attività:--

- florovivaistiche, coltivazioni agricole in genere, erbacee ed arboree;-----

- assumere lavori agricoli di ogni genere per conto terzi;----

- gestire e coltivare terreni agricoli ed in particolare fattorie per l'attività di agricoltura sociale e solidale e fattorie sociali, intendendo per fattoria sociale l'impresa agricola integrata con attività di carattere socio - sanitario,

educativo, di inclusione lavorativa, ricreativa, a vantaggio in particolare di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione nella più ampia accezione del termine, quali persone con disabilità fisica o psichica, minori a rischio o con difficoltà di apprendimento o in condizioni di disagio familiare o sociale, anziani, soggetti con problemi di tossicodipendenze, giovani disoccupati o inoccupati, etc.;-----

- gestire e condurre strutture agrituristiche e di-----
agriristorazione, strutture ludiche, ricreative ed educative, fattorie didattiche (a titolo esemplificativo laboratori didattici, agriasili, ecc);-----

- gestire e/o acquistare allevamenti zootecnici, avicoli e cunicoli e altro genere di allevamento necessario per il migliore e più economico raggiungimento degli scopi sociali;-----

- acquistare anche all'estero, il bestiame e tutti i mezzi tecnici occorrenti per lo svolgimento delle attività sociali, sia direttamente che tramite organizzazioni specializzate sia a carattere cooperativo che private;-----

- acquistare o assumere in affitto o in altre forme-----
consentite, terreni per coltivarli a conduzione unita oppure anche a conduzione divisa, ma con unità direttive;-----

- gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici prodotti direttamente provvedendo anche alla loro conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita diretta ovvero avvalendosi di quegli organismi cooperativi e di quelle associazioni

di produttori che abbiano come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori e lavoratori agricoli, l'eliminazione della rete d'intermediazione e l'inserimento diretto sul mercato;-----

- acquisire terreni ed aree sui quali costruire sedi, impianti, ricoveri, magazzini e tutte quelle strutture atte a favorire la più razionale ed economica gestione delle attività sociali;-----

- costruire, acquistare, noleggiare, ampliare, ammodernare e gestire impianti e complessi per l'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse come la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la raccolta, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nonché dei relativi sottoprodotti;-----

- gestire spacci e negozi per la vendita al diretto consumatore di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalle lavorazioni sociali;-----

- acquistare immobili da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti, o per abitazione dei soci;-----

- promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra e degli allevamenti avvalendosi di tecnici esperti del settore a cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, anche in forme associate con altre cooperative o produttori agricoli, nonché la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fab-

- bricati rurali;-----
- sviluppare e gestire attività faunistico-venatoria con conseguente allevamento della selvaggina;-----
 - svolgere tutte quelle attività relative al concetto di agricoltura multifunzionale;-----
 - progettare, realizzare e fare manutenzione di parchi, giardini e spazi verdi;-----
 - promuovere e gestire qualsiasi attività d'interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione, nonchè realizzare iniziative a carattere educativo-culturale;-----
 - svolgere attività di silvicoltura e di utilizzazione di aree forestali comprese le sistemazioni idraulico forestali;-----
 - gestire attività di raccolta, trinciatura e compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici derivante dalla manutenzione del verde ornamentale o da scarti di terzi;-----
 - gestire rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità;-----
 - gestire la produzione di energia da fonti rinnovabili (a titolo esemplificativo biomasse, eolico, fotovoltaico, ecc);----
 - gestire anche in affidamento aree silvo-pastorali,----- realizzare lavori, opere e servizi in ambito forestale;-----
 - assumere lavori di bonifica e lavori agricoli di ogni genere;-----
 - realizzare e gestire fattorie didattiche per valorizzare e

divulgare le potenzialità agricole ed ambientali del territorio;-----

- svolgere attività di sensibilizzazione per la tutela e lo sviluppo delle tradizioni locali, attraverso l'organizzazione di attività formative, ricreative e didattiche, scambi culturali con altre realtà analoghe nazionali od internazionali;---

- svolgere consulenza tecnico amministrativa, burocratica, agronomica e forestale a enti pubblici e privati per il supporto organizzativo e gestionale -----

- partecipare attivamente a piani, programmi o altre iniziative locali, regionali o comunitarie rivolte allo sviluppo del settore rurale, agricolo o connesso.-----

La cooperativa inoltre potrà:-----

- promuovere e svolgere attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, documentazione - ed attività editoriali connesse - sia per i Soci che per i non Soci;---

- promuovere ed organizzare eventi, convegni, seminari e similari relativamente alle materie costituenti l'Oggetto Sociale;

- istituire circoli culturali e di promozione sociale;-----

- commercializzare prodotti e servizi offrendoli a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni e similari;-----

- acquistare e/o gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative svolte dalla cooperativa o da soggetti terzi, nel rispetto degli scopi sociali.-----

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in proprio
che per conto di committenti privati o pubblici.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese le ulteriori attività connesse ed affini a quelle sopra elencate; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.-----

Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11 Legge 381/91, oltre che favorire il finanziamento, lo sviluppo e la produttività sociale ed economica delle attività di altre cooperative imprese pubbliche e private, anche attraverso la partecipazione alla formazione del capitale sociale.-----

La Cooperativa, ricorrendone i presupposti di legge, può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.-----

-----**TITOLO III**-----

-----SOCI-----

Art. 5 - Soci ordinari -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa nonché i soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/1991 che comunque possano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa o professionale.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.-----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa a meno che la stesa non sia consentita dal Consiglio di Amministrazione.-----

Art.5 bis - Soci volontari-----

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente ai sensi della L.381/91.-----

Art.5 ter - Soci persone giuridiche-----

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa ,così come previsto dall'art. 11 della Legge 381/91,le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-

Art. 6 - Soci speciali-----

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale;-----

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto

produttivo della cooperativa;-----

3) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.--

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.----

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.-

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.-----

Art. 7 - Domanda di ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-

zione professionale, delle specifiche competenze possedute;---

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;-----

d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;-----

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto.-----

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.-----

Art. 8 - Procedura di ammissione-----

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e

l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 9 - Obblighi del socio -----

I soci sono obbligati:-----

a) al versamento:-----

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi

del precedente articolo 8, comma 1;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-
stratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e
il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività
svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-
sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-
riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della
cooperativa.-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci.-----

Art. 10 - Diritti dei soci-----

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro
delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di otte-
nerne estratti a proprie spese.-----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-
chieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha
più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-
minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del con-
siglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del

comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.-----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.-----

Art. 11 - Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 12 - Recesso del socio-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ;-----

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo .-----

È vietato in ogni caso il recesso parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.-----

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i

motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dello stesso, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Art. 13 - Esclusione-----

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;---
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;-----
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-

tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-
no la prosecuzione del rapporto;-----

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
mento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-
ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-
va;-----

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
bilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti
di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;-----

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-
tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;---

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla
cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievo-
li per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'ogget-
to sociale;-----

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-
blici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecu-
zione e la gravità non consentano la prosecuzione del rappor-
to;-----

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-
sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-
menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-

bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;-----

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 14 - Liquidazione-----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.-----

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.-----

Art. 15 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8.-----

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.-----

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**STRUMENTI FINANZIARI**-----

Art. 17 - Norme applicabili-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.-----

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i

requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.-----

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale-----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.-----

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.-----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.-

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.-----

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli-----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.-----

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60

giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.-----

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.-----

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 , che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.-----

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte . Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31

gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.-----

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.-----

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della

quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa-----

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore

contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.-----

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.-----

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.-----

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee-----

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.-----

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-

sente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.-----

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.-----

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.----

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito-----

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.-----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini
del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo
rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme
di legge e dal precedente articolo 23.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**RISTORNI**-----

Art. 25 - Ristorni-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-
sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristor-
no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-
zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni
del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-
mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,
in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-
mento.-----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-
scun socio:-----

- a) in forma liquida;-----
- b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al ca-
pitale sociale con l'emissione di nuove azioni;-----
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al pre-
cedente Titolo IV.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

Art. 26 - Elementi costitutivi-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,
ciascuna del valore di euro 25,82;-----

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di
euro 25;-----

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di
euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico
o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui
all'articolo 17 del presente statuto;-----

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del
valore di euro 500, destinate alla realizzazione di programmi
pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo
22;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-
colo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimbor-
sate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci dece-
duti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate
dai soci ai sensi del precedente articolo 9;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.-----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.-----

Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari. Le azioni non sono trasferibili.-----

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.-----

Art. 28 - Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.--

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in se-

de di relazione sulla gestione.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-
ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-
viste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla di-
stribuzione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-
sta dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,
nella misura prevista dalla legge;-----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
1992, n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-
la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
ci;-----

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-
tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione co-
operativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Tito-
lo IV del presente statuto;-----

f) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile ov-
vero a fondo di cui alla lettera e dell'art. 26.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**ORGANO ASSEMBLEARE**-----

Art. 29 - Assemblee-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.-----

Art. 30 - Assemblea ordinaria-----

L'assemblea ordinaria:-----

- approva il bilancio;-----
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;-----
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;-----
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;-----
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;-----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;-----
 - delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;-----
 - approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;-----
 - delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;-
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;-----
 - delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.-----
- L'assemblea ordinaria deve essere convocata:-----
- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
 - b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;-----

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;-----

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

Art. 31 - L'assemblea straordinaria-----

L'assemblea straordinaria delibera:-----

- 1) sulle modificazioni dello statuto;-----
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;-----
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;-----
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.-----

Art. 32 - Modalità di convocazione-----

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevi-

mento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.-----

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.--

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni-----

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.-----

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.-----

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno

dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.-----

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.-----

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei

soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.-----

Art. 34 - Deroghe al voto per testa-----

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.-----

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.-----

Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci-----

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 deleghe.-----

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.-----

Art. 36 - Assemblee separate-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.-----

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.-----

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a ... soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.-----

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.-----

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle mino-

ranze espresse dalle assemblee separate.-----

Tutti i delegati debbono essere soci.-----

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato
all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.---

-----**Titolo VIII**-----

-----**Consiglio di amministrazione**-----

**Art. 37 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomi-
na e cessazione degli amministratori.**-----

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispa-
ri di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11,
eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero,
fra i soci iscritti da almeno tre mesi.-----

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20
del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può
essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggio-
ranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori
ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
giuridiche.-----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.-----

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministra-
tori possono ricoprire incarichi negli organi di amministra-
zione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente
autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di am-
ministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto de-
liberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrato-

re.-----

Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione--

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.-----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sul-

le operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.-----

Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione-----

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.-----

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:-----

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;-----
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;-----
- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rap-

porti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;-----

e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni-----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni due mesi; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.-----

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.-----

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.-----

Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società-----

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.-----

2. Al Presidente, in particolare, competono:-----

a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;-----

b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;-----

c) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni

vigenti;-----

d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.-----

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

-----**Titolo IX**-----

-----**Collegio sindacale e controllo contabile**-----

Art. 42 - Collegio sindacale-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.-----

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori . L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.----

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.-

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.-----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il col-

legio sindacale può esercitare, per decisione dell'Assemblea
anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis
e seguenti del cod. civ.-----

Art. 43 - Controllo contabile-----

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o
da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis
e seguenti del cod. civ. Il controllo contabile può essere af-
fidato al collegio sindacale.-----

-----TITOLO X-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricor-
rano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Co-
dice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la
quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello
Statuto, decide:-----

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
spetta la rappresentanza della Cooperativa;-----
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,
i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-
sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti
necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi
compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,

in funzione del migliori realizzo.-----

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-
luto nel seguente ordine:-----

1) al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente arti-
colo 28, lettera c) e dell'eventuale sovrapprezzo;-----

2) all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi
il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisi-
bili agli stessi spettante;-----

3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative
e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.-----

-----**TITOLO XI**-----

-----**CONTROVERSIE**-----

Art. 45 - Clausola di conciliazione ed arbitrato-----

Tutte le controversie, ad eccezione di quelle nelle quali la
legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministe-
ro, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle rela-
tive alla validità delle delibere assembleari, promosse da o
contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle re-
lative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere og-
getto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il
Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Com-
mercio di Perugia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss

d. lgs. 5/2003.-----

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Perugia che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.-----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.-----

-----**TITOLO XII**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

Art. 46 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.-----

Art. 47 Armonizzazione con il Decreto Legislativo recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale N.112 del 2017-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni in materia di imprese sociali di cui al Decreto Legislativo N. 112 del 2017, compatibili con la disciplina cooperativistica, nel rispetto delle leggi speciali sulle cooperative. -----

Nello specifico si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti previsioni:-----

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.-----

La cooperativa redige il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017.-----

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle so-

cietà costituite da un unico socio persona fisica, gli enti
con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.-----

Firmato:Candia Silvestri-----

Luigi Napolitano (sigillo)-----

La presente copia su supporto informatico è conforme all'ori-
ginale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
20, comma 3 del DPR n. 445/2000 e si rilascia ad uso della Ca-
mera di Commercio di Perugia.-----

Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del decreto del
22 febbraio 2007 mediante M.U.I.-----